


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 aprile 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 aprile 2004, n. 104.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 marzo 2004.

Nomina di due componenti del comitato provinciale INPS di Benevento. Pag. 6

DECRETO 24 marzo 2004.

Revoca del decreto 1° aprile 2003 nella parte concernente lo scioglimento della cooperativa «La Residence», in Aversa. Pag. 6

DECRETO 29 marzo 2004.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Forlì-Cesena. Pag. 7

DECRETO 29 marzo 2004.

Nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto Pag. 7

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Portanova cooperativa sociale», in Assisi Pag. 8

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Gaia piccola cooperativa sociale a r.l.», in Perugia Pag. 8

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento di tre società cooperative Pag. 8

DECRETO 31 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «Apuania coop», in Fivizzano. Pag. 9

DECRETO 1° aprile 2004.

Nomina di un componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento Pag. 9

DECRETO 5 aprile 2004.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro di Piacenza Pag. 9

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Galvani a r.l.», in Bologna Pag. 10

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Check Point a r.l.», in Bologna Pag. 10

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Centrale International a r.l.», in Casalecchio di Reno. Pag. 11

DECRETO 6 aprile 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo. Pag. 11

DECRETO 7 aprile 2004.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo. Pag. 11

DECRETO 7 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Vibo Valentia. Pag. 12

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Panorama - Soc. coop. a r.l.», in Martina Franca e nomina del commissario liquidatore. Pag. 12

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricoltori viticoltori Ginosini a r.l.», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore. Pag. 12

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Labor S.c.r.l.», in Camporosso e nomina del commissario liquidatore. Pag. 13

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unione nazionale imprenditori cooperative ortofrutti- coli - U.N.I.C.O. S.c.r.l.», in Sarno e nomina del commissario liquidatore. Pag. 13

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa, con nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, della società «San Giuliano Immobiliare S.p.a.», in liquidazione volontaria, in Milano. Pag. 14

DECRETO 16 aprile 2004.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori. Pag. 15

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 26 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Stellete 87 II», in Novara e nomina del commissario liquidatore. Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Battipaglia. (Deliberazione n. 112/03). Pag. 16

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale a favore della società «Centro assistenza imprese Coldiretti Sardegna S.r.l.», in Cagliari. Pag. 20

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104, recante: Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione. Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobramicina Angelini». Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isaprandil». Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo». Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formistin». Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Armilla». Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delipramil». Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroplex». Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taraz». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citarabina Fidia» Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestil». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir» Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pluscor». Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmjodina» Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Budesonide Thesis» Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato» Pag. 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «104 Coop. Sociale a r.l.», in Foggia Pag. 29

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Bianca a r.l.», in Apricena Pag. 29

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ifigenia a r.l.», in Foggia Pag. 29

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Olimpia a r.l.», in Foggia Pag. 29

Cancellazione dal registro delle imprese di undici cooperative Pag. 29

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative Pag. 30

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova Meneghina» a r.l., in Pavia Pag. 30

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «La Linarolese» a r.l., in Vigevano Pag. 30

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «ACLI Vocational Training» a r.l., in Isernia Pag. 30

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «La Piramide» a r.l., in Venafro Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S.O.S. Don't Worry Cooperativa Sociale» a r.l., in Bovolone Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2004.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2004-PF, quadro IQ», «Unico 2004-SP, quadro IQ», «Unico 2004-SC, quadro IQ», «Unico 2004-ENC, quadro IQ», «Unico 2004-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2003.

04A04093

Fois Antonio Gavino, nato ad Alghero (Sassari) il 24 febbraio 1951, ed ivi residente in via V. Emanuele n. 225, codice fiscale FSONNG51B24A192Q;

Asara Marco, nato a Sassari il 9 settembre 1974 e residente a Olbia in via Roma, codice fiscale SRAMRC74P09I452U;

i componenti del Consiglio di amministrazione della società richiedente e delle società di servizi hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 11 - Statuto dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle Agenzie fiscali.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - capo V - Disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Cagliari, 23 marzo 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A04171

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, *nelle ipotesi* e con le modalità previste dal

secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto *entro il 31 ottobre 2001*, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio *del mercato immobiliare* (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. *Il rimborso è effettuato nei limiti*

delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i soggetti originariamente proprietari degli immobili ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate.

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».

4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) è il seguente:

«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.»

— Il testo del comma 7 dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 351/2001 è il seguente:

«7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.»

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del già citato decreto-legge n. 351/2001 è il seguente:

«Art. 2. (Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al parlamento ogni 6 mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.»

— Il testo del comma 12 dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 351 del 2001 è il seguente:

«12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazione relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»

— Il testo del comma 4 dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 351/2001, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rin-

novo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. *Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta,*

portatori di handicap, accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A04318

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobramicina Angelini»

Estratto decreto n. 152 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA ANGELINI, nella forma e confezione: «3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml A.I.C. n. 035827017 (in base 10) 125CB9 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. Il prodotto non deve essere usato oltre trenta giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Produttore: Bruschettoni S.r.l. stabilimento sito in Genova, via Isonzo n. 6 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapoi 0,1 g; acido bórico 1,24 g; sodio solfato anidro 0,152 g; sodio cloruro 0,278 g; benzalconio cloruro 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, subacute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04071

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isaprandil»

Estratto decreto n. 153 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ISAPRANDIL, nella forma e confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Ravina - Trento, via Provina, 3, c.a.p. 38040, codice fiscale n. 00123510224.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse A.I.C. n. 035488016 (in base 10) 11V08J (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.